DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) E INFORMATIVA IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI

EX ART. 26 D.LGS 81/08

RIFERITO ALLA MANIFESTAZIONE

43° ASSEMBLEA ANCI 2026

25 – 27 NOVEMBRE

Revisione del

12/12/2023

Indice

1. Generalità 3
   1.1. Aggiornamento del DUVRI 3
   1.2. Contenuti del DUVRI 4
   1.3. Informazione ai lavoratori 5
2. Disposizioni generali 5
   2.1. Servizi igienici 5
   2.2. Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito 5
   2.3. Impianti elettrici 6
   2.4. Deposito materiale 6
   2.5. Sostanze potenzialmente tossiche o nocive 7
   2.6. Contiguità delle aree di lavoro 7
   2.7. Ambienti confinati 7
   2.8. Lavorazioni a caldo 8
   2.9. Acqua potabile 8
   2.10. Gestione Rifiuti 8
   2.11. Ambiente 8
   2.12. Attività delle ditte fiduciarie di Veronafiere 8
3. Periodo di allestimento/disallestimento di svolgimento della manifestazione 9
4. Rischi Generali 10

1. Generalità

Il presente Documento (DUVRI) è stato redatto da Veronafiere in attuazione a quanto prescritto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08.

Scopo del documento è identificare i rischi interferenti fra le varie attività presenti nel corso delle fasi di allestimento e disallestimento del quartiere fieristico relativamente alla manifestazione indicata in copertina. Tali fasi precedono e seguono immediatamente la manifestazione.

Le ditte che operano in tali fasi possono essere incaricate direttamente da Veronafiere o da terzi (segreterie organizzative, espositori, altri enti, ecc.). Tali ditte possono operare con contratto diretto o con subappalto.

Nel presente documento al fine di semplificarle la lettura le ditte appaltatrici e subappaltatrici sono complessivamente identificate come **ditte appaltatrici**.

Il presente documento fornisce inoltre ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26 comma 1 lettera b) informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le ditte appaltatrici sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Ai fini del presente documento sono definiti "*rischi interferenti*":

a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, ad opera di appaltatori diversi;

b) quelli immessi, dalle attività di Veronafiere, nel luogo di lavoro in cui sono presenti lavoratori dalle **ditte appaltatrici**;

c) quelli esistenti nel quartiere fieristico, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Veronafiere, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

Si evidenzia che nel presente documento **non** sono in generale individuati analizzati e valutati i rischi in carico all'**appaltatore** per i rischi derivanti da lavorazioni di sua pertinenza.

1.1. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute.

Il DUVRI è aggiornato dal SPP di Veronafiere.

Il DUVRI aggiornato in formato PDF è riportato in e-commerce nella sezione controllo accessi di Veronafiere ed al seguente link https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/regolamenti-e-duvri/.

Ogni ditta appaltatrice dovrà verificare periodicamente, e durante le fasi allestimento e disallestimento almeno giornalmente, sul sito di Veronafiere la versione aggiornata.

Per inoltrare commenti o suggerimenti in merito al DUVRI contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione di Veronafiere.

1.2. Contenuti del DUVRI

I contenuti minimi del DUVRI per le manifestazioni fieristiche sono riportati nell'allegato V del DM 22/07/2014 (decreto Palchi e Fiere).

Il DUVRI è specifico per ogni manifestazione fieristica ed i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge. Il DUVRI contiene almeno:

a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;

b) Caratteristiche del quartiere fieristico;

c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;

d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;

e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;

f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento relative misure preventive e protettive da adottare.

Sono parte integrante del DUVRI i seguenti documenti: "Piano di Emergenza di Quartiere", "Regolamento Tecnico" e "Regolamento di Manifestazione".

Il Regolamento Tecnico di Veronafiere è riportato al seguente link https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/regolamenti-e-duvri/ mentre il Piano di emergenza di quartiere e Regolamento di Manifestazione sono riportati nell'area e-commerce riservata all'espositore.

1.3. Informazione ai lavoratori

Veronafiere e le ditte **Appaltatrici** devono informare i propri lavoratori esposti a rischi interferenti sui contenuti del presente documento e sulle misure di emergenza, adottate nel luogo di lavoro oggetto del DUVRI stesso.

2. Disposizioni generali

L'accesso all'area di Veronafiere durante le fasi di allestimento e disallestimento è sempre limitato alle sole persone preventivamente autorizzate. Tali persone sono autorizzate ad accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sono destinate ad operare e solo per il tempo strettamente necessario alla loro attività.

Le modalità di accesso al quartiere fieristico sono definite nel Regolamento Tecnico nella edizione corrente e nel Regolamento di Manifestazione predisposto prima di ogni manifestazione secondo le modalità contrattuali.

2.1. Servizi igienici

Il personale dell'**Appaltatore** può utilizzare i servizi igienici della struttura salvo differenti accordi. L'uso dei servizi igienici è subordinato al rispetto della pulizia e del decoro.

2.2. Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito

L'**Appaltatore** nell'operare deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza (impianto di allarme, ecc.).

Nel corso delle operazioni connesse all'**Appalto**, le corsie fra gli stand, i corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; corsie, corridoi e vie di fuga devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

È quindi VIETATO:

- l'abbandono e il deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, sulle scale, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza o ostruire la corretta chiusura delle porte taglia fuoco;
- l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone.
- la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta o di inciampo per le persone; qualora per esigenze legate all'**Appalto** dovesse essere necessario aprire botole, tombini grate ecc. o rimuovere protezioni e parapetti l'**Appaltatore** dovrà delimitare preventivamente l'area per scongiurare il pericolo di caduta o inciampo a terzi. Botole, tombini grate ecc. non dovranno mai essere lasciati aperti ed incustoditi neppure per tempi molto brevi.

2.3. Impianti elettrici

L'**Appaltatore** è autorizzato solo ed esclusivamente ad utilizzare l'energia elettrica fornita dall'impianto elettrico. L'**Appaltatore** deve:

- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

È vietato l'uso di adattatori e riduttori; le apparecchiature dovranno avere spina corrispondente alla presa presente nella struttura.

2.4. Deposito materiale

L'**Appaltatore** è autorizzato a depositare preso l'area di pertinenza solo il materiale strettamente necessario per la propria attività.

Si ribadisce il divieto assoluto di deposito di materiale per l'allestimento all'esterno del proprio spazio espositivo in via di allestimento, e si raccomanda di lasciare sempre i corridoi comuni liberi da ostacoli.

L'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni del regolamento tecnico che prevede lo smaltimento da parte dell'espositore/allestitore dei materiali residui delle lavorazioni accumulati nel corso del montaggio/smontaggio degli allestimenti.

I rifiuti riciclabili dovranno essere riposti negli appositi contenitori predisposti da Veronafiere all'esterno dei padiglioni.

2.5. Sostanze potenzialmente tossiche o nocive

L'**Appaltatore** è autorizzato ad utilizzare sostanze potenzialmente tossico o nocive solo nell'ambito della propria attività e con le opportune cautele derivanti dalla buona tecnica e dalle istruzioni del produttore.

È fatto assoluto divieto di abbandonare o comunque di lasciare accessibili contenitori con all'interno sostanze potenzialmente tossico nocive.

L'uso di dette sostanze non deve essere causa neppure indiretta di rischi per la salute e l'igiene per i lavoratori di Veronafiere e delle altre ditte.

2.6. Contiguità delle aree di lavoro

Le ditte appaltatrici si troveranno ad operare in aree contigue a spazi comuni e a zone ove opera il personale di altre ditte.

È pertanto necessario che l'appaltatore operi all'interno della propria area delimitandone il perimetro e prendendo in considerazioni i TUTTI i rischi che eventualmente possono interferire con l'esterno.

È necessario interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno dell'area di pertinenza.

2.7. Ambienti confinati

All'interno del quartiere fieristico sono presenti alcuni spazi classificabili a norma di legge come AMBIENTI CONFINATI.

Gli spazi identificati come AMBIENTI CONFINATI sono segnalati da apposita segnaletica e l'accesso ad essi anche per operazioni di manutenzione o pertinenti gli allestimenti/disallestimenti è

regolamentato da una specifica Istruzione Operativa. L'accesso deve essere sempre preliminarmente autorizzato.

2.8. Lavorazioni a caldo

Con LAVORI A CALDO si intende ogni attività, temporanea o permanente, che per la sua esecuzione comporta l'uso di fiamme libere o è tale da produrre calore e scintille.

All'interno del quartiere fieristico tutte le lavorazioni a caldo devono essere sempre preliminarmente autorizzate. Le modalità operative sono gestite da una specifica Istruzione Operativa.

2.9. Acqua potabile

Veronafiere in conformità con le disposizioni normative attua le necessarie misure di monitoraggio dell'acqua distribuita all'interno del quartiere predisponendo un piano di verifica igienico-sanitario.

2.10. Gestione Rifiuti

La Gestione dei rifiuti durante Allestimento/disallestimento/Manifestazione (attività fieristiche) viene normata attraverso specifica documentazione rilasciata da Veronafiere attraverso (Regolamento Tecnico, Generale e di manifestazione)

2.11. Ambiente

Veronafiere in conformità con le disposizioni normative attua le necessarie misure di monitoraggio e controllo al fine di salvaguardare gli aspetti ambientali legati all'attività che si svolgono all'interno del quartiere fieristico.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste nei regolamenti emanati da Veronafiere.

2.12. Attività delle ditte fiduciarie di Veronafiere

Nel corso delle fasi di allestimento e disallestimento sia nelle aree comuni che nell'area di pertinenza dell'appaltatore potrà essere presente il personale delle ditte fiduciarie di Veronafiere per servizio allacciamento impianti: elettrico, idrico, telefonico, ecc.

L'**Appaltatore** è tenuto a sospendere temporaneamente le lavorazioni, per il tempo necessario agli allacciamenti.

3. Periodo di allestimento/disallestimento di svolgimento della manifestazione

Per quanto riguarda le date di allestimento svolgimento e disallestimento s'invitano i signori espositori ed allestitori a consultare il Regolamento Generale di manifestazione nel quale risultano indicate le giornate di allestimento, di ultimazione lavori di allestimento, le giornate dedicate all'espositore e le giornate di disallestimento con i relativi orari di accesso ed uscita al quartiere fieristico.

Si ricorda che per accedere al quartiere fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, il personale delle ditte allestitrici ed espositrici devono avere il "pass allestimento" valido per persone e mezzi.

	INIZIO	**FINE**
ALLESTIMENTO	Verificare Regolamento Generale	Verificare Regolamento Generale
GIORNATA ESPOSITORI	Verificare Regolamento Generale	Verificare Regolamento Generale
SVOLGIMENTO	**25/11/2026**	**27/11/2026**
DISALLESTIMENTO	Verificare Regolamento Generale	Verificare Regolamento Generale

	PADIGLIONI	**AREE ESTERNE**
AREE COINVOLTE	9-10-11-cs11/12-12	

4. Rischi Generali

Gli operatori che accedono e operano in quartiere durante le fasi di allestimento e disallestimento devono sempre obbligatorio indossare i seguenti DPI:

DPI a protezione del capo DPI a protezione dei piedi Indumenti ad alta visibilità	

e avere a disposizione da indossare al bisogno i seguenti DPI:

DPI a protezione delle mani (urto, taglio, schiacciamento). DPI a protezione delle vie respiratorie DPI a protezione dell'udito	

Criticità	Rischi evidenziati	Misure di Prevenzione
PRESENZA MATERIALE IN DEPOSITO, SCARTI E RIFIUTI 	Rischi di puntura, taglio, urto o inciampo derivato dalla presenza di materiali in deposito o derivante da scarto delle lavorazioni. Il materiale può essere presente negli stand ed aree comuni. È anche possibile la presenza in aree non circoscritte di chiodi, viti, schegge lignee e metalliche e in generale di materiale di risulta di vario genere.	Attenersi alle prescrizioni del regolamento tecnico che prevede lo smaltimento da parte dell'espositore/allestitore dei materiali residui delle lavorazioni accumulati nel corso del montaggio/smontaggio degli allestimenti. I rifiuti riciclabili dovranno essere riposti negli appositi contenitori predisposti da Veronafiere all'esterno dei padiglioni. Utilizzare DPI idonei ai piedi (scarpe di protezione) Per la manipolazione diretta da parte degli operatori è obbligatorio l'utilizzo dei DPI (occhiali, guanti ed indumenti di sicurezza, ecc).
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E NELLE AREE ATTIGUE 	Rischio di caduta di materiali di allestimento e/o utensili all'interno o nelle vicinanze delle aree di pertinenza	Quando si opera con attività in quota le aree devono essere delimitate con barriere fisse o con nastri colorati o sorvegliate da un operatore che interdice il passaggio Se possibile non transitare e non operare nelle aree prossime ad attività che si svolgono su scale, ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli, ecc. Operando in prossimità di tali attività utilizzare i DPI (caschetti protettivi)
PRESENZA DI OSTACOLI O PARTI SPORGENTI 	Rischio derivato dalla presenza di spigoli, passaggi ribassati, parti sporgenti ecc. non chiaramente identificate.	Muoversi con prudenza all'esterno dell'area di pertinenza. Utilizzare i DPI a protezione del capo (caschetti protettivi)

Criticità	Rischi evidenziati	Misure di Prevenzione
MONTAGGIO-SMONTAGGIO APPENDIMENTI, CARTELLONISTICA E "AMERICANE" 	Rischio derivato dalla caduta di materiale durante le fasi di montaggio e smontaggio degli appendimenti, della cartellonistica e delle strutture "americane"	Tutte le zone sottostanti le aree operative devono essere delimitate con barriere fisse, con nastri colorati o sorvegliate da un operatore che ne interdice il passaggio. È vietato passare in prossimità dell'area interessata dal montaggio degli appendimenti e delle americane. Operando in prossimità di tali aree utilizzare i DPI (caschetti protettivi)
MEZZI CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ALL'INTERNO DEI PADIGLIONI 	Rischi di intossicazione derivanti dalla presenza dei prodotti della combustione all'interno delle aree coperte.	La sosta degli automezzi da trasporto all'interno dei padiglioni, quando consentita, deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli spazi espositivi (che non deve oltrepassare il tempo limite di 1 ora). I mezzi potranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi tecnici e per tempi ristretti, altrimenti dovranno essere muniti di adeguati sistemi di aspirazione dei gas di scarico.
USCITE DI SICUREZZA CHIUSE 	Rischio derivato dalla possibilità presenza di porte segnalate come "uscite di sicurezza" ma chiuse in assenza di pubblico	Quando la struttura è chiusa al pubblico l'uscita dalla struttura anche in condizioni di emergenza deve avvenire per il varco utilizzato per l'ingresso. Infatti non è garantita la praticabilità delle uscite segnalate come "uscite di sicurezza" nelle condizioni di aperura al pubblico Mantenere comunque sempre libere da ostacoli le uscite segnalate come "uscite di sicurezza".
POZZETTI APERTI 	Rischio di caduta e inciampo derivante dalla presenza di pozzetti per i servizi tecnici aperti	Operare esclusivamente all'interno del proprio spazio espositivo e negli spazi comuni. Prestare attenzione nel procedere lungo i percorsi esterni allo stand Calzare sempre idonei DPI (scarpe di protezione)
VIABILITÀ DI QUARTIERE 	Rischio di collisione tra veicoli e investimento di pedoni	Attenersi al rispetto della segnaletica di quartiere, alle indicazioni impartite dal personale di Veronafiere e al codice della strada. La velocità massima veicoli è di 20 km/ora. In presenza di persone a piedi, i veicoli devono procedere a passo d'uomo (5 km/ora). Indossare sempre indumenti ad alta visibilità

Criticità	Rischi evidenziati	Misure di Prevenzione
PROMISCUITÀ DI PERSONA A PIEDI E MEZZI DI TRASPORTO 	Presenza contemporanea di persone a piedi e di mezzi di trasporto ecc. all'interno del quartiere fieristico	L'accesso dei veicoli è consentito solo per ragioni motivate legate allo svolgimento dell'attività Guidando i veicoli sempre con prudenza. La precedenza è sempre dei pedoni La velocità massima veicoli è di 20 km/ora. In presenza di persone a piedi, i veicoli devono procedere a passo d'uomo (5 km/ora). Indossare sempre indumenti ad alta visibilità
CIRCOLAZIONE CARRELLI ELEVATORI 	Rischio di urto, investimento da parte dei mezzi di trasporto e sollevamento sia nelle aree esterne che interne.	I carrelli elevatori non devono superare il limite di velocità di 20 Km/h e procedendo a passo d'uomo nelle zone particolarmente anguste e con elevate presenza di persone e di mezzi. Durante la movimentazione in presenza del carico dovrà essere effettuata una marcia a vista in senso contrario alle forche, mantenendo sempre il lampeggiante acceso. Porre attenzione alla concomitanza di altri carrelli in azione. Il personale a terra non deve sostare nel raggio d'azione del carrello elevatore ed indossare indumenti ad alta visibilità.
RISCHIO ELETTRICO 	Rischio di fulminazione con apparecchiature elettriche di proprietà di Veronafiere.	Divieto assoluto di manomettere i quadri elettrici messi a disposizione da Veronafiere per l'erogazione di energia elettrica. Le manovre sui quadri elettrici sono consentite solamente alle ditte fiduciarie specializzate incaricate da Veronafiere. In fase di allestimento/disallestimento è possibile l'utilizzo delle sole prese di servizio messe a disposizione da Veronafiere.
PARTI ELETTRICHE POTENZIALMENTE IN TENSIONE 	Rischio di fulminazione diretta derivato dal contatto con parti elettriche ritenute non in tensione.	Tutti gli operatori debbono ritenere le parti elettriche comuni o comunque non note come in tensione. Gli operatori che devono intervenire sugli impianti elettrici dei singoli stand e/o degli allestimenti devono operare **come se l'impianto fosse alimentato**. Ovvero dovranno sezionare a monte la porzione di impianto sulla quale devono operare indipendentemente dalla presenza o meno di energia in rete.

Criticità	Rischi evidenziati	Misure di Prevenzione
LOCALI TECNOLOGICI 	Rischio derivato dalla possibilità di accedere all'interno di locali tecnologici. All'interno dei locali posso essere presenti macchine, attrezzature, sostanze e materiali pericolosi	I locali sono delimitati. È presente una cartellonistica specifica che identifica il locale e vieta l'accesso agli estranei. L'accesso ai singoli locali è consentito o a specifiche aree è consentito solo alle ditte specificatamente incaricate. Ogni singola ditta dovrà provvedere affinché le porte di accesso siano mantenute chiuse e affinché nessuno acceda ai locali nel corso del proprio intervento. I cavedi tecnici ed i cunicoli sono da considerarsi spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011 e pertanto l'accesso è consentito solo alle condizioni definite dal DPR previa specifica autorizzazione
SUPERFICI SCIVOLOSE/BAGNATE 	Rischio di scivolamento dovuto alla presenza di pavimenti / superfici bagnate Rischio di scivolamento reso elevato dalla presenza di liquidi sul pavimento in seguito a perdite, dispersioni, infiltrazioni meteoriche ecc.	All'interno della Struttura possono essere presenti pavimenti, scale, passaggi ecc. bagnati e quindi scivolosi. Prestare attenzione e transitare con prudenza in particolare nelle aree ove è esposto il cartello di avviso di pericolo. Se si deve operare sistematicamente su superfici scivolose o bagnate, è necessario indossare calzature (DPI) con suola idonea. La presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con apposita segnaletica
RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI RUMORI 	Rischio derivante dalla presenza di rumori prolungati nel tempo e nell'intensità sonora significativa anche provenienti da aree limitrofe	Ridurre al minimo l'intervallo temporale di generazione del rumore. Rendere disponibile agli operatori idonei DPI (inserti auricolari, cuffie, ecc.) anche a protezione dei rumori esterni.
PRESENZA DI POLVERI 	Esposizione a polveri dovute alla movimentazione dei materiali e all'attività di allestimento e disallestimento.	Ridurre al minimo l'emissione di polveri. Gli utensili che producono polvere devono essere collegati a idonei sistemi di aspirazione localizzata. Rendere disponibile agli operatori idonei DPI (mascherine) anche a protezione di polveri provenienti da lavorazioni di terzi.